

Direzione Centrale Entrate

Roma, 16 / 04 / 2014

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 51

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

**OGGETTO: Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli,
lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.**

SOMMARIO:

- 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.*
- 2. Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.*
- 3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)*
- 4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.*
- 5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti.*

6. Versamenti volontari nella Gestione separata.

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.

L'ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2012 - dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013 - dicembre 2013, pari al **1,10 %**.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell'indice ISTAT, pertanto, per l'anno 2014:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **€ 200,35**;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 L. 438/92) è di **€ 46.031,00**;
- il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è di **€ 100.123,00**.

Per l'anno 2014 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2013, che si conferma quindi pari al **32,37 %**. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.

L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al **27,87 %** (allegato 1).

Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2014 al 1997 - i minimi di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.

Anno	Retr. minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art. 2 co.18, L. 335/95	Aliquota IVS
2014	€ 200,35	€ 46.031,00	€ 100.123,00	32,37%
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	"
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	"
2010	€ 184,39	€ 42.364,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	"
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	"
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	"
2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	"

2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%
2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	“
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	“
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%
1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%

2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell'evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAl) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al **33,00 %**.

Per i proscrittori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all'anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai fondi complementari:

- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se **non hanno aderito** ai fondi complementari, si conferma l'aliquota del **40,82 %**;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che **hanno aderito** ai Fondi complementari, l'aliquota da applicare è pari al **37,70 %** (a seguito della riduzione prevista dall'art. 1 del D.Lgs.164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al **38,00 %**.

Per individuare l'aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

X3 = aliquota **IVS** del **40,82 %**

Y3 = aliquota **IVS** del **37,70 %**

Z3 = aliquota **IVS** del **38,00 %**

3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)

Per l'anno 2014 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all'anno 2013, che si conferma quindi pari al **32,65 %**.

4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell'anno 2014, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2014

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003947	27,76% 0,996053	27,87% 1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003915	27,99% 0,996085	28,10% 1,000000
PESCATORI soggetti alla legge 250/58	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010506	10,365% 0,989494	10,47% 1,000000
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010055	10,83% 0,989945	10,94% 1,000000
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,010579	12,86% 0,989421	12,9975% 1,000000

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2014

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003398	32,26% 0,996602	32,37% 1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003915	27,99% 0,996085	28,10% 1,000000
PESCATORI soggetti alla legge 250/58	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007383	14,79% 0,992617	14,90% 1,000000
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007550	14,46% 0,992450	14,57% 1,000000
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,007890	17,29% 0,992110	17,4275% 1,000000

5. Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i

criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	22,20 %	22,29 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni	19,20 %	19,29 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio **2014**. I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI

*Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/1/2014)*

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			22,20 %	19,20 %
1	Fino a € 15.516	15.516	287,05	248,26
2	da € 15.517 a € 20.602	18.060	334,11	288,96
3	da € 20.603 a € 25.688	23.146	428,20	370,34
4	da € 25.689 a € 30.774	28.232	522,29	451,71
5	da € 30.775 a € 35.860	33.318	616,38	533,09
6	da € 35.861 a € 40.946	38.404	710,47	614,46
7	da € 40.947 a € 46.030	43.489	804,55	695,82
8	da € 46.031	46.031	851,57	736,50

COMMERCianti

*Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2014)*

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			22,29%	19,29%
1	Fino € 15.516	15.516	288,21	249,42
2	da € 15.517 a € 20.602	18.060	335,46	290,31
3	da € 20.603 a € 25.688	23.146	429,94	372,07
4	da € 25.689 a € 30.774	28.232	524,41	453,86
5	da € 30.775 a € 35.860	33.318	618,88	535,59
6	da € 35.861 a € 40.946	38.404	713,35	617,34

7	da € 40.947 a € 46.030	43.489	807,81	699,09
8	da € 46.031	46.031	855,03	739,95

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

6. Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2014, al 27% per i professionisti ed al 28% per i collaboratori e figure assimilate, come peraltro indicato nella circolare n. 18 del 04/02/2014.

Poiché nel 2014 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in € 15.516,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai prosegutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.189,32 su base annua e € 349,11 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.344,48 su base annua e € 362,04 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosegutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall' art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:

- 30 giugno 2014 per il 1° trimestre 2014 (gennaio – marzo)
- 30 settembre 2014 per il 2° trimestre 2014 (aprile – giugno)
- 31 dicembre 2014 per il 3° trimestre 2014 (luglio – settembre)
- 31 marzo 2015 per il 4° trimestre 2014 (ottobre – dicembre)

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.